

REGOLAMENTO

TITOLO I – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Art.1 – PROCEDURE COMUNI

- 1.1 L'Assemblea Regionale è convocata con delibera del Consiglio Regionale diramata, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, a tutte le Pro Loco iscritte; detta delibera, per conoscenza, dovrà essere diramata anche all'UNPLI Nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento onde permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 1.2 Fanno eccezione le Assemblee per l'elezione delle cariche sociali per le quali la convocazione dovrà essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Nella stessa verranno indicati data,ora,luogo,ordine del giorno. Restano comunque fermi i 10 giorni previsti per l'invio della comunicazione, per conoscenza, all'UNPLI Nazionale.
- 1.3 Possono partecipare a dette Assemblee, con diritto di voto, le Pro Loco che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art.2 – PROCEDURE ELETTORALI

- 2.1 Inizialmente l'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI in carica, che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
- 2.2 Quale suo primo atto, l'Assemblea Regionale elegge fra i partecipanti il proprio Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di Scrutatori (da 3 a 9) scelti tra i Soci di Pro Loco UNPLI che non siano candidati a cariche elettive.
- 2.3 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'art. 3.7 dello Statuto, di essere in possesso dei

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.

- 2.4 Premesso che non è ammessa la contemporanea candidatura a più organi collegiali, pena l'ineleggibilità del candidato che fosse incorso in tale situazione, la candidatura di cui al comma precedente, da redigere su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale alla quale devono pervenire 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea Elettiva, va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco. Ove il candidato rivesta la qualifica di Presidente della propria Pro Loco, la candidatura deve essere controfirmata dal Vice Presidente della stessa.
- 2.5 Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i Presidenti e/o Dirigenti delle Pro Loco aventi diritto di voto che non siano candidati, la "Commissione verifica poteri" con il compito –appunto- di verificare la regolarità delle candidature e la corretta ammissione in Assemblea delle Pro Loco aventi diritto.
- 2.6 Premesso che ove non venissero presentate candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati, ferma restando che tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto; in presenza di un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
- 2.7 I nominativi dei candidati, riportati in stretto ordine alfabetico e con l'indicazione della provincia di appartenenza, verranno inseriti nelle apposite schede di votazione, distinte –anche per colore- a seconda della carica da eleggere.
- 2.8 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
- 2.9 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda; le preferenze da esprimere da ogni elettore non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2.10 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 2.11 Nell'Assemblea Regionale è ammessa una delega per ogni Associato presente avente diritto di voto.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

- 2.12 L'Assemblea procede alla elezione di 12 Consiglieri Regionali, quante sono le province lombarde, e risulterà eletto a far parte dell'eleggendo Consiglio di Amministrazione il maggior votato di ogni singola provincia. Quest'ultimo assumerà la qualifica di **“Consigliere Regionale UNPLI delegato alla provincia di...”**.
Al termine delle operazioni di voto, allorché verrà resa pubblica la graduatoria, non saranno comunque presenti i candidati che non avranno raggiunto almeno il 5% -cinque per cento- dei voti validi con arrotondamento decimale all'unità superiore.
- 2.13 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i candidati non soci, comunque aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
Nella Seduta di insediamento, indetta dal revisore più votato, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
- 2.14 Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due componenti supplenti eletti dall'Assemblea fra i candidati scelti anche fra i non soci, comunque aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Nella Seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
Il Collegio Regionale dei Probiviri competente è quello neo eletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.
- 2.15 Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento, unitamente al verbale relativo alle operazioni di scrutinio di cui al precedente punto 2.10 redatto –appunto- dai componenti dell'Ufficio Elettorale e dalla “Commissione Verifica Poteri” di cui al precedente punto 2.5.
- 2.16 Entro la fine del mese di marzo chiunque ricopra una carica sociale dovrà depositare presso la Segreteria Regionale un'attestazione da cui risulti, per l'anno in corso, sia la propria personale regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza che la regolare iscrizione della stessa all'UNPLI.
- 2.17 Il Presidente dell'Assemblea Regionale Elettiva proclama ufficialmente tutti gli eletti.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

TITOLO III – DECADENZA E DIMISSIONI

ART.3 – DECADENZA, DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE

- 3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Regionale da convocarsi entro 30 (trenta) giorni, a eleggere il nuovo Presidente.

ART.4 – DECADENZA O DIMISSIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive graduatorie. In assenza di questi, e quindi in presenza di eventuali sostituzioni non possibili con la surroga, al fine di comunque non lasciar vacante la posizione si potrà procedere con la cooptazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione, provvedimento che dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea Regionale utile.
- 4.2 Se la decadenza o dimissione raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 (novanta) giorni con le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO IV

PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

ART.5 – ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- 5.1 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente e deve riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella convocazione deve essere espressamente indicata la proposta di composizione della Giunta e il nome del Vice Presidente vicario.
- 5.2 Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno 3 (tre) Scrutatori per la elezione delle cariche sociali scelti fra i non candidati.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

- 5.3 Il Consiglio, previa verifica che la proposta del Presidente sia conforme all'art. 11.5 dello Statuto Regionale e quindi il numero complessivo dei componenti della Giunta non superi la metà dei Consiglieri Regionali, provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente vicario e dei singoli componenti della Giunta Esecutiva.
- 5.4 In caso di mancato accoglimento integrale della proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva si intende eletta ed insediata alla elezione del numero minimo di componenti corrispondente ad almeno un terzo dei Consiglieri Regionali.
- 5.5 Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
- 5.6 In caso di mancato insediamento della Giunta e/o dell'elezione del Vice Presidente vicario, si renderà necessario un rinvio della Seduta che non potrà essere maggiore di giorni 10 (dieci). Rivelandosi inconcludenti anche le ulteriori 2 (due) successive Sedute, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Presidente Regionale. Il Presidente uscente rimarrà in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.
- 5.7 Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, nomina il Segretario Regionale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.
- 5.8 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli Scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 5.9 In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procederà a nuova elezione nei termini e con le modalità dell'art. 12.7 e 12.8 dello Statuto Regionale.
- 5.10 In caso di decadenza o di dimissione degli altri componenti durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro eventuale sostituzione nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.
- 5.11 Il Presidente, nei limiti delle previsioni di cui all'art. 11.5 dello Statuto, potrà proporre al Consiglio Regionale in qualsiasi momento la variazione del numero dei componenti della Giunta.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

ART.6- ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI E DEL PRESIDENTE REGIONALE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 6.1 Nella Seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di 7 (sette) giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.
- 6.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.
- 6.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.
- 6.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.
- 6.5 Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.
- 6.6 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.
- 6.7 L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.
- 6.8 Ad avvenuta elezione del Presidente, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.
- 6.9 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli Scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 6.10 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.
- 6.11 Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.
- 6.12 Al superamento di due sostituzioni di componenti il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

TITOLO V

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

ART.7– RICORSI

- 7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta, a firma autografa dei soggetti di cui all' art. 14.3 dello Statuto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
- 7.2 Pena nullità, il ricorso deve contenere lo specifico riferimento alla situazione dell'art. 14.3 dello Statuto cui si riferisce.
- 7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A/R e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.
- 7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
- 7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni, alla relativa decisione.
- 7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificati al ricorrente tramite raccomandata A/R contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata per conoscenza –tramite posta ordinaria- sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell'UNPLI.
- 7.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitivi.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.

TITOLO VI – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

ART.8 – RIMANDI

- 8.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa si fa espresso riferimento al vigente Regolamento Nazionale.

TITOLO VII – NORME FINALI

ART.9 – ABROGAZIONE

- 9.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i Regolamenti precedenti.

ART.10 – DECADENZA

- 10.1 Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI, salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.
- 10.2 Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee inframandato per l'elezione del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Collegio Regionale.

Testo licenziato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Regionale UNPLI Lombardia nella Seduta del 06 agosto 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 24 settembre 2011, sul quale sono state apportate poche ma importanti variazioni rispetto a quello licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 10 luglio 2010 e ratificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2010.

Limitatamente al TITOLO IV sono stati apportati alcuni aggiustamenti, approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 28 luglio 2012.